

Giusta l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa colui che, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona, affermando cose false, oppure dissimulando cose vere, inducendola in tal modo a compiere atti pregiudizievoli al suo patrimonio o per quello altrui.

Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un comportamento volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti oggettivi presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da atti concludenti (DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Vi è inganno mediante la dissimulazione di cose vere quando l'autore si adopera, con le sue affermazioni o i suoi atti, a nascondere la realtà. Se si limita a tacere o a non rivelare un fatto, gli può essere imputato un inganno solo se si trovava in una posizione di garante ossia se aveva, in virtù della legge, di un contratto o di un particolare rapporto di fiducia, un obbligo di informare (STF 6B_587/2012 del 22.07.2013, consid. 4.1).

L'ordinamento legale penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di trovarsi ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione (DTF 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3a-c; TPF 2007 45 consid. 5.2.2 pag. 50). Per questo motivo l'inganno deve inoltre poter essere considerato astuto. Aggiungendo, alla fattispecie del reato di cui all'art. 146 CP, l'elemento costitutivo dell'astuzia, il legislatore ha attribuito un'importanza particolare all'aspetto della corresponsabilità della vittima, ossia il cosiddetto principio della "*Opfermitverantwortung*". Secondo la giurisprudenza costante dell'Alta Corte, l'astuzia è data se l'autore costruisce un castello di menzogne o ricorre a manovre fraudolente. Quando l'autore si limita a fornire informazioni false, l'astuzia è realizzata se la loro verifica risulta impossibile, particolarmente difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, come anche quando l'autore dissuade la persona ingannata dall'effettuare verifiche in sé possibili o, ancora, quando prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima vi rinuncerà in virtù di un particolare rapporto di fiducia (DTF 142 IV 153, consid. 2.2 e rinvii; DTF 135 IV 76 consid. 5.2 e rinvii; cfr. anche DTF 125 IV 124, consid. 3a e DTF 118 IV 359 consid. 2).

Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande diligenza, adottando tutte le misure di prudenza possibili. La questione non è dunque sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 142 IV 153, consid. 2.2.; 135 IV 76, consid. 5; 128 IV 18 consid. 3; STF 6S.740/1997 del 18.02.1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). Tuttavia, l'astuzia è esclusa quando la persona ingannata è corresponsabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che – ragionevolmente – le erano imposte dalle circostanze (DTF 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f).

Nel caso di specie, lei è entrato in contatto tramite un social network con una persona che non ha mai incontrato realmente e ha accettato di versarle denaro senza richiedere la minima garanzia o eseguire minimi accertamenti. Anche lasciando aperta la questione a sapere se nel caso concreto gli elementi costitutivi del reato di truffa siano dati o meno, è praticamente certo che i soggetti che l'hanno contattata abbiano agito dall'estero, (utilizzando un nome di fantasia, rispettivamente abusando dell'identità altrui), cosicché non vi sarebbe comunque alcun altro atto istruttorio direttamente eseguibile in Svizzera che porterebbe all'identificazione di queste persone.

Ogni ulteriore atto di indagine andrebbe eseguito tramite richieste di assistenza giudiziaria in materia penale alle autorità Cinesi che, come indicato nel sito ufficiale della Confederazione